

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, prevede regimi amministrativi diversificati per le terre e rocce da scavo;

il comma 1 al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);

il comma 2 introduce invece, in attesa della semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo, una disciplina specifica per i cantieri di piccole dimensioni, ossia per quelli che movimentano materiali da scavo in quantità inferiore a seimila metri cubi;

in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 2, non è chiaro quale sia la disciplina applicabile agli interventi previsti dal decreto-legge n. 43 del 2013 in materia di terre e rocce da scavo in cantieri che movimentano materiali da scavo oltre i seimila metri cubi e per opere non soggette ad AIA o a VIA;

considerata la necessità di chiarire la portata derogatoria del commi 1 e 2 del citato articolo 8-bis;

considerata altresì la necessità di adottare una disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a favorire in tempi brevissimi la semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo uniforme su tutto il territorio nazionale e proporzionata all'entità degli interventi da eseguire, specificando la disciplina applicabile nel caso di terre e rocce da scavo relative a opere non soggette ad AIA o VIA.

9/1197/34. Distaso, Alli, Latronico.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 43 del 2013 torna a disciplinare l'annosa materia della gestione delle terre e rocce da scavo per far fronte ad una carenza normativa ormai insostenibile;

il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) e, da tale data, in virtù di quanto disposto dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, deve ritenersi abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 vale a dire la disposizione del codice dell'ambiente che disciplinava le terre e rocce da scavo (TRS);

la normativa sulle terre e rocce da scavo, infatti, si inserisce — o meglio scaturisce — dalla normativa sui rifiuti, in quanto finalizzata a stabilire quando un materiale scavato possa essere o meno qualificato come rifiuto;

il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) è stato modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010 che ha recepito la direttiva rifiuti 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE; l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205

cano le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 anche ai piccoli cantieri;

il decreto-legge n. 43 del 2013 dà solo una soluzione parziale al problema in quanto si applica solo alle opere in esso previste mentre invece è sempre più urgente che il Governo ottemperi agli obblighi di legge relativi alla formazione secondaria che tarda da anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le soluzioni normative idonee, nel rispetto delle norme comunitarie, per evitare di dover ricorrere a futuri interventi emergenziali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 2, comma 45-*bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2008 per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.

9/1197/10. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Carrescia.

OMISSIS